MIUR.AOOUSPCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0009664.14-09-2017

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SARDEGNA

Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari

Elmas, giovedì 14 settembre 2017

Istituti Scolastici di ogni ordine e grado
LORO SEDI

OO.SS. Comparto Scuola
LORO SEDI

Albo e Sito Web
SEDE

Oggetto: Supplenze personale docente ed educativo della scuola dell'infanzia, primaria, scuola secondaria di I e II grado – Elenco ultimo nominato ed elenco docenti aventi titolo al completamento - A.S. 2017/2018

Questo Ufficio ha ultimato per l'anno scolastico 2017/2018 il conferimento dei contratti a tempo determinato per la copertura dei posti annuali, vacanti e disponibili o perlomeno disponibili fino al 31 agosto 2018, ai docenti inclusi nelle **graduatorie ad esaurimento del personale educativo e delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I e di II grado,** ai sensi dell'art. 1 commi 1 e 2 del d.m. 13.06.2007.

I posti che dovessero rendersi disponibili entro la data del 31 dicembre 2017 fino al 31 agosto 2018, saranno coperti direttamente dalle scuole attraverso l'utilizzo delle graduatorie ad esaurimento definitive per i contratti a tempo determinato, pubblicate per il personale docente delle scuole secondarie di I e di II grado con decreto n. 1075 del 31 luglio 2017 e per il personale docente delle scuole dell'infanzia e primarie ripubblicate con decreto n. 9499 dell'11 settembre 2017 disponibili nel sito di questo Ufficio **www.uspcagliari.it** o, in caso di esaurimento di tali graduatorie, attraverso **le graduatorie d'istituto definitive di 1°, 2° e di 3° fascia**.

A tal fine, si trasmettono, in allegato, i seguenti dati:

indicazione, per classe di concorso e/o posto, del nominativo e della posizione del docente ultimo nominato dalle graduatorie ad esaurimento;

indicazione, per classe di concorso e/o posto, dei docenti delle graduatorie ad esaurimento a cui è stato conferito uno spezzone orario aventi diritto al completamento.

Si rammenta che, ai sensi del regolamento sulle supplenze di cui al D.M. 13.6.2007 e della nota ministeriale n. 37381 del 29 agosto 2017, contenente istruzioni operative in materia, l'aspirante a cui viene conferita, una supplenza ad orario non intero**, in assenza di cattedra intera**, conserva titolo, **in relazione alla posizione occupata in graduatoria,** al completamento fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio d'insegnamento. Tale completamento può attuarsi anche mediante il frazionamento delle relative disponibilità, salvaguardando l'unicità dell'insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno. **Inoltre il docente a cui viene conferita una supplenza ad orario non intero, in assenza di cattedra intera, ha diritto a rinunciare allo spezzone per accettare una supplenza su posto intero sino al 30 giugno o al 31 agosto.**

Si fa, altresì, presente che il personale iscritto con riserva nella graduatoria ad esaurimento, in forza di provvedimenti giudiziali, seppur cautelari, ha diritto di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, in quanto riserva di tipo processuale. Le istituzioni scolastiche dovranno considerare i docenti succitati come inseriti nelle graduatorie d'istituto di I fascia ai fini dell'attribuzione dei contratti a tempo determinato, tenendo conto del relativo punteggio e posizionandoli correttamente e manualmente nelle graduatorie d'istituto di 1° fascia qualora non ancora presenti. Tali contratti dovranno contenere la seguente clausola di salvaguardia." ***Il presente contratto è concluso in esecuzione di provvedimento giurisdizionale non definitivo e sarà risolto in caso di esito del giudizio favorevole al MIUR o si sopravvenienza di successivi provvedimenti giudiziali."*** **Al personale docente iscritto in forza di riserve ma non destinatario di provvedimenti giudiziali, seppur cautelari, non è consentito stipulare alcun contratto sulla base della posizione determinata nella graduatoria stessa. Codesti II.SS. sono, pertanto, pregate di prestare la massima attenzione all'atto dell'individuazione del personale interessato.**

Si rammenta, infine, che, conformemente a quanto disposto dall'art. 8 del D.M. 13.06.2007, la rinuncia all'incarico conferito dalla graduatoria ad esaurimento **non** impedisce la nomina dalle graduatorie d'istituto, le quali potranno scorrersi dalla prima posizione, mentre la rinuncia all'incarico conferito dalla graduatoria ad esaurimento impedisce la nomina per lo stesso anno scolastico dalla stessa graduatoria ad esaurimento per il medesimo insegnamento.

Si rammenta che l'obbligo della certificazione sanitaria di idoneità all'impiego è stato abolito dall'art. 42 del d.l. 21.06.2013 n. 69 convertito, con modificazioni, nella legge 09.08.2013 n. 98 .

NOMINE DA GRADUATORIE AD ESAURIMENTO

Le graduatorie ad esaurimento devono essere utilizzate per l'assegnazione di posti **vacanti e disponibili e/o solo disponibili fino al 31 agosto 2018**. Inoltre devono essere utilizzate per l'assegnazione di spezzoni orari pari o superiori alle 7 ore comunque disponibili fino al 31 agosto 2018 . Ai sensi dell'art. 1 comma 1 del d.m. 13 giugno 2007 regolamento sulle supplenze del personale docente, il contratto dovrà essere stipulato sino al 31 agosto 2018 se trattasi di posti vacanti e disponibili fino al 31 agosto (derivanti direttamente dall'organico di diritto); mentre dovrà essere stipulato sino al 30 giugno 2018 se trattasi di posti disponibili e **non vacanti** (derivanti direttamente dall'organico di fatto). Si precisa che gli spezzoni pari o superiori alle 7 ore, ai sensi dell'art 1 comma 1 lett. b. del regolamento sulle supplenze, comportano comunque la stipula del contratto esclusivamente sino al 30 giugno 2018.

Per l'attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine della attività didattiche, disponibili per tutto l'anno scolastico **fino al 31 agosto 2018, entro la data del 31 dicembre 2017**, ivi incluso il conferimento di ore d'insegnamento pari o superiori a 7 ore settimanali, si utilizzano dunque le graduatorie ad esaurimento a partire dalla posizione successiva all'ultimo nominato, facendo comunque salvo, per i docenti a cui è stato conferito uno spezzone in assenza di posto intero, il diritto al completamento e il diritto a rinunciare allo spezzone per accettare una cattedra fino al 30 giugno o al 31 agosto. In caso di esaurimento di tali graduatorie si farà ricorso alle graduatorie d'istituto.

NOMINE DA GRADUATORIE DI ISTITUTO

Si utilizzano le graduatorie di istituto per l'attribuzione:

1) delle supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche per posti comunque disponibili fino al 31 agosto 2018, che non sia stato possibile coprire con il personale incluso nelle graduatorie ad esaurimento;
2) per l'attribuzione delle supplenze temporanee, anche su posti disponibili fino alla fine delle attività didattiche;
3) per la sostituzione del personale temporaneamente assente;
4) per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, **dopo il 31 dicembre 2017.**

Si rammenta che la rinuncia ad una proposta contrattuale, ai sensi dell'art 8 comma 1 lett) b del D.M. 13.06.2007, conferita sulla base delle graduatorie di istituto, ripetuta per due volte nella medesima scuola, comporta, esclusivamente per gli aspiranti totalmente inoccupati al momento dell'offerta di supplenza, la collocazione in coda alla relativa graduatoria di terza fascia.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA SCUOLA PRIMARIA

I posti, gli spezzoni orari ed i posti part time che residuino devono essere integrati con le ore di programmazione da attribuire nei contratti a tempo determinato secondo il seguente criterio: 1 ora per 11 ore di insegnamento (anche quando le stesse derivino dalla somma di due spezzoni), 2 ore per 22 ore di insegnamento.

Qualora a seguito della copertura totale dell'organico dei posti comuni residuino ore di lingua inglese in quanto il personale docente titolare e/o in servizio nella scuola non abbia titolo al predetto insegnamento, le ore rimaste disponibili saranno assegnate agli aspiranti presenti nelle graduatorie d'istituto in possesso dei requisiti previsti dall'art. 7 comma 8 del regolamento di cui al D.M. 13 giugno 2007.

Per quanto non specificato con la presente nota si rinvia al Regolamento sulle supplenze del 13 giugno 2007 n. 131 e alla nota del MIUR del 29 agosto 2017 n. 37381.

Si trasmette in allegato:

1) **elenco personale educativo e docenti aventi titolo al completamento delle scuole dell'infanzia, primaria, secondarie di I e di II grado.**
2) **elenco ultimi nominati personale educativo e docenti delle scuole dell'infanzia, primaria, secondarie di I e di II grado.**

Confidando nella cortese collaborazione, si invitano le SS.LL. a curare gli adempimenti relativi alle supplenze secondo le indicazioni contenute nella presente nota.

Il Dirigente
Luca Cancelliere

Firmato digitalmente da
CANCELLIERE LUCA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588